

**Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole**

(87/C 34/03)

*(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)*

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0209227	47,7950
1 corona danese	0,113134	8,83910
1 marco tedesco	0,431540	2,31728
1 franco francese	0,128670	7,77184
1 sterlina irlandese	1,15607	0,864997
1 fiorino	0,382999	2,61097
1 sterlina inglese	1,19973	0,833521
100 lire	0,0605966	16,5026 (*)
100 dracme	0,588882	1,69813 (*)
100 pesete	0,612475	1,63272 (*)
100 scudi	0,558111	1,79176 (*)

(\*) 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

**Avviso relativo alla procedura antidumping riguardante le importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia**

(87/C 34/04)

In data 11 ottobre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato l'avviso (\*) di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia.

Il ricorrente asserisce adesso che esiste un precedente già causa di pregiudizio e che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere al corrente che gli esportatori praticavano il dumping causando un pregiudizio. Il ricorrente asserisce inoltre che il pregiudizio è causato da importazioni in quantità rilevanti durante un periodo relativamente breve. Di conseguenza la Commissione esaminerà se l'imposizione di dazi antidumping con effetto retroattivo è compatibile con il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84 (\*\*).

(\*) GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 3.

(\*\*) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.